



**Sede Legale e Direzione**  
Corso Europa, 41 – 83100 Avellino  
Capitale Sociale € 27.278.037,00 (i.v.)  
R.E.A.: 116869  
C.C.I.A.A. di Avellino P.IVA n°00080810641

**Ambito Distrettuale Irpinia - Sannio**  
[www.altocalore.it](http://www.altocalore.it)  
Tel. +39 08257941  
**Pronto intervento H24 tel. 800954430**  
**Servizio Commerciale tel. 800215333**

## Accordo Quadro per il “Servizio di rifornimento idrico sostitutivo a mezzo autocisterne e serbatoi mobili”.

Codice Identificativo Gara:

Finanziamento:

Codice Unico di Progetto:

### PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

**EL.02**

### Capitolato Speciale D'Appalto

Scala:

*Responsabile della progettazione:*

geom. Vito Guerriero

*Progettista/CSP/Geol./Dott. ....:*

geom. Vito Guerriero

*Responsabile di Fase:*

*Gruppo di Progettazione/Collaboratori:*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*Responsabile Unico di Progetto:*

geom. Vito Guerriero

*V.to Direttore Generale:*

Ing. Andrea Palomba

*V.to Amministratore Unico:*

Avv. Antonio Lenzi

Revisione:	Nome file:	Data:	Descrizione:	Redatto:	Approvato:
-					
1 <sup>a</sup>					
2 <sup>a</sup>					
3 <sup>a</sup>					
4 <sup>a</sup>					

Il presente elaborato, posto sotto la tutela di legge è stato redatto da Alto Calore Servizi S.p.A. e, senza preventiva autorizzazione, ne sono vietate riproduzioni, anche parziali, o la cessione a terzi estranei ai procedimenti autorizzativi o di appalto.

**Accordo Quadro per il “Servizio di rifornimento idrico sostitutivo a mezzo autocisterne e serbatoi mobili”.**

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEI SERVIZI (C.S.A.)**

**Indice**

<i>Parte I – Disciplina contrattuale</i>	2
Art. 1 Contesto di riferimento, scopo dell’appalto di servizi e norme applicabili .....	2
Art. 2 Definizioni e gerarchia delle fonti dell’Appalto.....	2
Art. 3 Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto.....	3
Art. 4 Norme di sicurezza.....	4
Art. 5 Beni forniti dalla committente.....	5
Art. 6 Sospensione del servizio e riserve .....	5
Art. 7 Subappalto.....	7
Art. 8 Proprietà industriale e commerciale.....	7
Art. 9 Verifiche e collaudi.....	7
Art. 10 Modalità di fatturazione e di pagamento .....	8
Art. 11 Cauzione definitiva – polizze assicurative.....	9
Art. 12 Penali .....	10
Art. 13 Prezzi e Variazioni.....	10
Art. 14 Modifiche e Varianti .....	11
Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari .....	11
Art. 16 Oneri e Obblighi a carico del Fornitore .....	12
Art. 17 Clausole di Manleva.....	14
Art. 18 Recesso .....	15
Art. 19 Risoluzione del Contratto.....	15
Art. 20 Cessione del contratto e dei crediti.....	17
Art. 21 Personale addetto al servizio.....	17
Art. 22 Privacy e riservatezza .....	18
Art. 23 Legge applicabile e foro Competente .....	18
Art. 24 Responsabilità amministrativa .....	18
Art. 22bis Ulteriori obblighi in materia di Anticorruzione (UNI ISO 37001:2016).....	19
Art. 25 Gestione rifiuti a carico dell’Appaltatore.....	20
Art. 26 Spese contrattuali, imposte, tasse.....	21
Art. 27 Miscellanea.....	21
Parte II Disciplina dei Servizi .....	22
Art. 28 Modalità di svolgimento del servizio .....	22
Art. 29 Inizio dei servizi .....	25
Art. 30 Attrezzature e mezzi d’opera.....	25
Art. 32 Domicilio dell’Appaltatore .....	27
Art. 33 Rappresentante dell’Appaltatore .....	27

## Parte I – Disciplina contrattuale

### **Art. 1 Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di servizi e norme applicabili**

- 1.1. L'ACS s.p.a., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Campania 15/2015, è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Irpino - Sannita.
- 1.2. Il Servizio Idrico Integrato (“S.I.I.”) è un servizio pubblico essenziale «*costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue...*» (cfr. art. 141, comma 1, d.lgs. 152/2006).
- 1.3. Nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni, ACS s.p.a. ha anche l'obbligo di garantire la regolare gestione del S.I.I. e, quindi, assicurare il mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti idrici, fognari e depurativi.
- 1.4. Pertanto, al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni necessarie ed indifferibili per assicurare la regolare gestione del S.I.I., ACS s.p.a. ha la necessità di eseguire i servizi oggetto del presente appalto.
- 1.5. Il presente appalto è altresì regolato dalle leggi *ratione temporis* vigenti; dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione della Committente.

### **Art. 2 Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto**

- 2.1. Ai fini e nell'ambito dell'appalto, si riportano le seguenti definizioni, che saranno richiamate in seguito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto:
  - **Appalto:** si intende il procedimento posto in essere dalla Stazione Appaltante, incluso anche il Contratto, al fine di affidare l'esecuzione dei servizi richiesti;
  - **Codice di Comportamento:** si intende il documento di autoregolamentazione della Società adottato anche ai fini e nell'ambito del d.lgs. 231/2001 e correlato al modello di organizzazione e gestione dell'ALTO CALORE SERVIZI spa aggiornato al DPR 13 giugno 2023 n. 81.
  - Il Codice comportamento è scaricabile al seguente indirizzo web: <https://www.altocalore.it/documenti/CodiceComportamento.pdf>;
  - **Committente o Stazione Appaltante** si intende l'Alto Calore Servizi S.p.A.;
  - **Capitolato Speciale d'Appalto o Capitolato:** si intendono le disposizioni riportate nel presente documento relative alla disciplina del rapporto tra Committente e Fornitore e che sono allegate e/o richiamate (per esserne parte integrante e sostanziale) negli Elaborati a base dell'affidamento, quali, a titolo esemplificativo, il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed il Contratto;
  - **Contratto o Ordine di Acquisto o ODA:** si intende il documento immodificabile, sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore in segno di accettazione integrale e incondizionata del Contratto, che riporta, in forma sintetica, i dati amministrativi, tecnici ed economici dell'Appalto;
  - **Elaborati a base dell'affidamento o Elaborati:** si intendono i seguenti atti relativi all'Appalto: “Capitolato Speciale d'Appalto” e/o “Bando di gara” e/o “Disciplinare di gara” e/o “Documentazione Tecnica” e “Allegato 1 (*ove applicabile*)” e/o altro/i documento/i di progetto descrittivo/i delle caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell'Appalto, già in possesso del Fornitore e sulla base dei quali lo stesso Fornitore ha presentato l'offerta per l'affidamento dell'Appalto;

- **Operatore Economico o Fornitore o Appaltatore o Appaltatrice:** si intende l'impresa singola o associata aggiudicataria dei servizi affidati dalla Committente;
  - **Parte:** si intende la Committente ovvero il Fornitore;
  - **Parti:** si intendono, congiuntamente, la Committente e il Fornitore.
- 2.2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia nell'ordine: (i) al Contratto, (ii) agli Elaborati a base dell'affidamento, (iii) alla normativa *pro tempore* vigente in materia di appalti pubblici, (iv) alle norme tecniche *pro tempore* vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (v) alle disposizioni vigenti del codice civile.
- 2.3. A maggiore specificazione, con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva l'ordine di prevalenza di cui al punto che precede.
- 2.4. Nel corso dell'Appalto, il Fornitore è tenuto ad ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente, di smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni adottate dalle competenti Autorità pubbliche, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
- 2.5. Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, anche di natura tecnica, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate dal Fornitore.
- 2.6. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Committente.
- 2.7. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dà atto nonché dichiara ed espressamente garantisce all' ACS s.p.a. di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell'Appalto, del Contratto, del Capitolato, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell'affidamento, nonché di accettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.

### **Art. 3 Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto**

- 3.1. L'appalto ha per oggetto il servizio di fornitura acqua potabile alle utenze servite da ACS S.p.A., da attivarsi in caso di fuori servizi o emergenze idriche, attraverso l'utilizzo di autocisterne ed eventualmente di serbatoi mobili, all'interno del territorio gestito da ACS S.p.A. nell'Ambito Distrettuale Irpino Sannita - .
- Lo svolgimento del servizio avverrà a chiamata secondo quanto stabilito nel contratto che è emesso dalla Stazione Appaltante.
- 3.2. L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 220'000,00 (euro duecentoventimila/00).
- 3.3. Nelle attività oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenziali tra le attività dell'Appaltatore e le attività della Stazione Appaltante e/o le eventuali attività di altre imprese presenti nei luoghi oggetto dell'Appalto; pertanto gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso risultano essere pari a zero.
- 3.4. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto dell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale **Logistica, Trasporti, Merci e Spedizioni** in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori delle

prestazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’Appaltatore anche in maniera prevalente.

- 3.5. Gli importi sopra indicati potranno variare tanto in più quanto in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti nel successivo articolo 14.
- 3.6. L’appalto avrà una durata di mesi **24** con inizio dalla data del verbale di consegna di cui all’articolo 30 del presente Capitolato. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare il termine del contratto secondo quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 art. 120. L’impresa sarà tenuta alla prosecuzione del servizio fino all’effettivo subentro di altro soggetto mantenendo le stesse condizioni giuridiche ed economiche previste dal contratto stesso.
- 3.7. In caso di anticipato esaurimento dell’importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l’evento stesso.

#### Art. 4 Norme di sicurezza

- 4.1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e locali, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione, retribuzione, assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nel d.lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii. relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull’igiene del lavoro e all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di conoscere assumendo l’obbligo di attenersi scrupolosamente.
- 4.2. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla società Committente ACS s.p.a. le informazioni e i dati contenuti nei due file excel denominati “**check list infortuni**” e “**check list infortuni e malattie professionali**”, che sono allegati agli Elaborati a base dell’affidamento.

In particolare:

- l’Appaltatore deve compilare la **check list infortuni - infortuni mensili**, utilizzando il file excel dedicato, e trasmetterla via e-mail al Responsabile Unico del Procedimento e al CSE (*agli indirizzi e-mail che saranno forniti dalla Stazione Appaltante*), all’RSPP ed al RSGS della società Committente entro i primi 10 giorni naturali e consecutivi del mese successivo;
- l’Appaltatore deve compilare la **check list infortuni - infortuni annuali** e la **check list infortuni e malattie professionali**, utilizzando i due file excel dedicati, e trasmetterle via e-mail al Responsabile Unico del Procedimento e al CSE (*agli indirizzi e-mail che saranno forniti dalla Stazione Appaltante*), all’RSPP ed al RSGS della società Committente a consuntivazione dell’anno, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

- 4.3. Nel caso in cui l’Appaltatore non adempia a quanto richiesto (*anche a seguito di eventuale sollecito da parte della società Committente*), verrà applicata una penale pari allo 0,05% dell’importo del contratto affidato per ogni mancata risposta.

**Art. 5 Beni forniti dalla committente**

- 5.1 Nel caso in cui nel Contratto fosse previsto che, per l'esecuzione del servizio, la Committente consegni al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque rivolti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
- 5.2 Compatibilmente con le esigenze relative all'espletamento del servizio, i beni così consegnati devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà del Fornitore. I beni del Committente devono essere facilmente individuabili e circoscritti in aree appositamente delimitate con tabelle visive riportanti la proprietà di ACS, fermo il diritto della Committente di procedere, in qualunque momento, alla verifica della consistenza dei materiali stessi. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, sono redatti appositi verbali.
- 5.3 Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

**Art. 6 Sospensione del servizio e riserve**

- 6.1. L'Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
- 6.2. Nel caso in cui la Committente dovesse constatare l'inadempimento dei termini e delle condizioni dell'espletamento dei servizi e/o l'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, la stessa Committente potrà assegnare al Fornitore un termine perentorio entro il quale quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere.
- 6.3. Nel caso di mancato adempimento del Fornitore alle obbligazioni inerenti all'esecuzione dei servizi nel termine assegnato ai sensi del precedente punto, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
- 6.4. La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio del servizio e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione del servizio, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r o pec.
- 6.5. Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da inviarsi al Referente dell'Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti.
- 6.6. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ex art 1456 codice civile.
- 6.7. In tal caso l'Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite ed accettate da ACS, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.
- 6.8. Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per l'Appaltatore, il quale avrà diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione del servizio, pari alla durata del differimento e/o sospensione.

- 6.9. È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
- 6.10. L'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla Stazione Appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute negli atti contabili, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'Appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve:
- le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto degli atti contabili;
  - le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
  - il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
  - le contestazioni circa la validità del Contratto;
  - le domande di risarcimento motivate da comportamenti della Stazione Appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
  - il ritardo nell'esecuzione del collaudo/verifica di conformità motivato da comportamento colposo della Stazione Appaltante.
- 6.11. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche negli atti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo/verifica di conformità mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
- la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
  - l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
  - le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità di esecuzione previste dal Capitolato;
  - le contestazioni relative alla difformità rispetto al Contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
  - le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.
- 6.12. L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate negli atti contabili durante lo svolgimento delle prestazioni, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
- 6.13. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui al precedente comma, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate negli atti contabili, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

### **Art. 7 Subappalto**

7.1. Il Fornitore, previa autorizzazione del Committente, può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 119 del d. lgs. 36/2023, nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente in materia, rimanendo comunque l'unico responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto.

### **Art. 8 Proprietà industriale e commerciale**

- 8.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
- 8.2. Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.
- 8.3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità pubbliche, da Autorità Giudiziarie, da organi arbitrali di qualsiasi natura o da altre Autorità;
- 8.4. Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.
- 8.5. Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale, si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc..
- 8.6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
- 8.7. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi ai servizi non potranno essere né riprodotti né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica e preventiva autorizzazione scritta della Committente.
- 8.8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

### **Art. 9 Verifiche e collaudi**

9.1. La Committente si riserva la facoltà di procedere alle attività di verifica di conformità o di collaudo dei servizi, secondo le modalità e le condizioni eventualmente indicate nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento, che avranno lo scopo di controllare la rispondenza delle prestazioni alle

condizioni richieste nel Contratto. Tali attività hanno anche lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.

- 9.2. La Committente approverà, di volta in volta, le modalità tecnico esecutive delle prestazioni che non fossero già completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali servizi aggiuntivi e/o di modifica, senza peraltro assumere responsabilità di sorta e senza sollevare l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.
- 9.3. In corso d'opera il collaudatore può effettuare visite in caso di anomalo andamento delle prestazioni rispetto al programma per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo regolare svolgimento delle prestazioni stesse, in particolare per la presenza di prestazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.
- 9.4. La Committente si riserva, comunque, se del caso in contraddittorio con l'Appaltatore, la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantità e qualità dei servizi che si rendessero necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle prestazioni.
- 9.5. Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutti i servizi nel loro complesso non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità civili, amministrative e penali previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento per qualsiasi vizio o difetto della prestazione.
- 9.6. Analoghe verifiche possono essere svolte dalla Committente nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti di cui l'Appaltatore si avvalga per l'esecuzione del Servizio.
- 9.7. Per lo svolgimento delle verifiche di qualità la Committente può avvalersi a proprie spese di Enti, Autorità od organi certificatori.
- 9.8. Nel caso di prestazioni di servizi pluriennali la committente ha facoltà di richiedere l'aggiornamento delle attestazioni e delle dichiarazioni dell'Appaltatore al fine di verificare in capo al medesimo la permanenza dei requisiti e attestazioni a base dell'aggiudicazione del Contratto e che l'appaltatore sia in grado di garantire la qualità del servizio.

#### **Art. 10 Modalità di fatturazione e di pagamento**

- 10.1. Il corrispettivo dell'appalto è determinato a misura.
- 10.2. Per la contabilizzazione delle attività effettivamente eseguite dall'Appaltatore si applicano i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
- 10.3. L'Appaltatore può emettere fattura a seguito dell'emissione del SAL. Resta inteso che in mancanza dell'emissione del predetto SAL l'Appaltatore non ha titolo per emettere fattura e qualora emesse le stesse vengono respinte e non vengono pagate, senza che ciò costituisca inadempimento della Committente. Le fatture legittimamente emesse dall'Appaltatore sono liquidate nel termine di cui all'art. 10.9 a condizione che le verifiche di qualità ove eseguite, abbiano esito positivo. Il pagamento delle singole fatture in ogni caso non implica riconoscimento del credito dell'Appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale.
- 10.4. La committente effettuerà, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del Codice degli Appalti, una ritenuta di garanzia pari allo 0,5 % sull'importo netto progressivo che verrà svincolata decorsi due anni dal verbale di verifica di conformità.

- 10.5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese un soggetto mandante può ricevere direttamente i pagamenti solo previa presentazione di dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla mandataria, con firma autenticata, ed apposita autorizzazione da parte della Committente.
- 10.6. In generale, le fatture sono emesse dall'Appaltatore sulla consuntivazione delle attività eseguite bimestralmente dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante o da persona da lui delegata, in base ai prezzi unitari di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore.
- 10.7. Le fatture emesse dovranno essere intestate a: «ACS s.p.a., c.so Europa, 41 – 83100 Avellino», e recapitate agli uffici di ACS s.p.a., c.so Europa, 41 – 83100 Avellino»; in ogni fattura il Fornitore provvederà a riportare:
- il riferimento del numero di contratto;
  - gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010;
  - il codice CIG dell'Appalto.
- 10.8. Il pagamento sarà effettuato previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva del Fornitore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C").
- 10.9. Il pagamento del corrispettivo, relativo a fatture legittimamente emesse, salvo diversa indicazione nel Contratto, verrà effettuato entro 90 (novanta) giorni d.f.f.m..
- 10.10. Sulle somme dovute sono operate - nel rispetto della normativa fiscale e anche secondo le previsioni di cui al Contratto ed agli Elaborati posti a base dell'affidamento – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
- 10.11. Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment.
- 10.12. In ogni caso, le Parti possono concordare di prorogare i termini dei pagamenti all'Appaltatore secondo le previsioni del presente Capitolato, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni.

#### **Art. 11 Cauzione definitiva – polizze assicurative**

- 11.1. Il Fornitore è obbligato a costituire a favore dell' ACS s.p.a., prima della stipula del Contratto una cauzione definitiva e/o polizza assicurativa ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 117 del d. lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
- 11.2. Nel caso di inadempimento del Fornitore all'obbligo di costituzione della garanzia definitiva, la Committente si riserva la facoltà di revocare e/o annullare il provvedimento di aggiudicazione dell'Appalto al Fornitore nonché ogni altro eventuale atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale.
- 11.3. Il Fornitore è responsabile in proprio per danni causati a persone e/o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché per fatti accidentali, comunque, relativi e/o connessi all'esecuzione del Contratto, anche se causati da terzi.
- 11.4. A garanzia di quanto previsto al comma che precede, il Fornitore si obbliga a stipulare, se richiesto dalla normativa di settore ovvero dagli atti e documenti degli Elaborati a base dell'affidamento, a propria cura e spese, presso una compagnia assicurativa, autorizzata dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ad operare nello specifico ramo nel territorio della Repubblica Italiana,

una polizza assicurativa conforme a quanto previsto *ex lege*, ed ai requisiti eventualmente indicati dalla normativa di settore ovvero dagli atti e dagli Elaborati a base dell'affidamento, nonché a produrla alla Committente prima della stipula del contratto.

- 11.5. Il Fornitore è tenuto a stipulare inoltre tutte le assicurazioni obbligatorie previste dalla normativa *pro tempore* vigente inerenti alla propria attività. Tali assicurazioni devono essere stipulate nelle forme previste dalla legge.

#### **Art. 12 Penali**

- 12.1. Fatti salvi i casi di grave inefficienza che possono dar luogo alla risoluzione del Contratto ed alla richiesta di risarcimento dei danni provocati, ACS può applicare penali a carico dell'Appaltatore, qualora sia accertata nell'ambito delle prestazioni poste a carico del medesimo Appaltatore negligenza, imperizia, mancato rispetto dei principi etici e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento, inclusi i ritardi nell'esercizio della mansione e della prestazione. Tali penali, proposte dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, sono commisurate all'entità del danno provocato, e comunque non superiori al 10% del valore delle prestazioni effettuate dall'Appaltatrice per conto della ACS, salvo in ogni caso e al risarcimento del maggior danno in favore di ACS.
- 12.2. *In caso di inadempimento o ritardo nell'erogazione di una prestazione di servizio idrico costitutivo, la Stazione Appaltante applicherà una penale pari a € 100 (diconsi euro cento) per ogni ora di ritardo nell'erogazione della prestazione rispetto a quanto stabilito all'art.28. In caso di superamento del ritardo di 12 h tale penale viene raddoppiata.*
- 12.3. L'importo delle penali viene applicato di volta in volta previa relazione del personale ACS incaricato, dandone semplice comunicazione per iscritto all'Appaltatore; in tutti i casi le penali saranno detratte, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.
- 12.4. Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, ACS avrà facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, e ritenute utili ed accettate da ACS, fino al momento della risoluzione del contratto, salvo in ogni caso la risarcibilità del maggior danno in favore di ACS.

#### **Art. 13 Prezzi e Variazioni**

- 13.1. La revisione dei prezzi è ammessa, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 60 del d. lgs. 36/2023, conformemente a quanto segue:
- 13.1.1. al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- 13.1.2. ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente paragrafo 13.1.1, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, elaborati dall'ISTAT. Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
- 13.1.3. per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la Stazioni Appaltanti utilizza:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni prestazione, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima Stazione Appaltante e stanziare annualmente relativamente alla stessa prestazione;
  - b) le somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
  - c) le somme disponibili relative ad altre prestazioni ultimate di competenza della Stazione Appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi/verifiche di conformità o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
- 13.1.4. Ai fini della compensazione, l'effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore dovrà, comunque, essere provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori e/o subcontraenti e/o con altri idonei mezzi di prova relativi alle predette variazioni del prezzo elementare dei materiali pagato dall'Appaltatore rispetto al prezzo documentato dallo stesso Appaltatore al momento dell'offerta presentata.
- 13.1.5. Per quanto non previsto dal presente atto in tema di revisione dei prezzi, trovano applicazione le disposizioni in materia previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

#### **Art. 14 Modifiche e Varianti**

- 14.1. In nessun caso i servizi oggetto del presente Capitolato potranno essere sospesi dall'Appaltatore.
- 14.2. L'Appaltatore, in conformità a quanto eventualmente previsto nel Contratto in tema di modifiche e varianti, ha facoltà di apportare, previa autorizzazione della committente, variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.
- 14.3. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del **quinto dell'importo del Contratto**, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni e modalità previste dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento.
- 14.4. Nessuna variazione o modifica agli Elaborati a base dell'affidamento e/o al Contratto può essere introdotta/effettuata dall'Appaltatore, se non previa autorizzazione della Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.

#### **Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari**

- 15.1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto *ope legis*.
- 15.2. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti e/o subfornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 15.3. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [subfornitore e/o subcontraente e/o subfornitore], che sono obbligate in tal senso *ex lege* 136/2010.

#### **Art. 16 Oneri e Obblighi a carico del Fornitore**

- 16.1. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce alla ACS di aver letto attentamente e di conoscere esattamente ogni previsione della Politica per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e Sostenibilità della ACS, disponibile sul sito istituzionale [www.altocaloreservizi.it](http://www.altocaloreservizi.it), nella sezione "Certificazioni".
- 16.2. L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, di adeguarsi, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario, alle prescrizioni previste dal Sistema di Gestione Integrato della ACS S.p.A. predisposto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nel caso in cui non abbia esso stesso Appaltatore un proprio Sistema Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza implementato ai sensi delle suddette norme.
- 16.3. L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, il diritto potestativo della Stazione Appaltante ad effettuare, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario e, comunque, a sua insindacabile discrezione, un Audit di seconda parte, come previsto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nei confronti del medesimo Appaltatore. A tale scopo, l'Appaltatore dichiara espressamente di consentire ed autorizzare, come in effetti consente ed autorizza, sin d'ora, la Stazione Appaltante ad effettuare, previo concordamento della data e dell'ora, verifiche ispettive: documentali e/o presso sedi, cantieri e stabilimenti dell'Appaltatore ed eventualmente anche presso sedi, cantieri e stabilimenti dei Sub-Fornitori/sub-appaltatori dello stesso Appaltatore. Gli Audit di seconda parte potranno essere eseguiti da ACS S.p.A. con proprio personale adeguatamente qualificato o tramite l'utilizzo di Enti Esterni.
- 16.4. È obbligo del Fornitore di adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Contratto, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto utile e/o necessario per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse prestazioni nonché per evitare qualsiasi danno al patrimonio della Committente nonché a beni pubblici e/o privati a chiunque appartenenti.
- 16.5. Il Fornitore è inoltre unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità alle buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dell'esecuzione del Contratto o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la migliore tutela della ACS e non diminuiscono la responsabilità del medesimo Fornitore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dall'inizio delle prestazioni fino alla verifica di conformità, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile.
- 16.6. Le prestazioni verranno svolte dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, etc.) in modo da garantire ed assicurare che le prestazioni soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento.
- 16.7. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in zona nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni nonché a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

16.8. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ecc..

16.9. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce:

- che l'attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di requisiti di altri soggetti, mediante l'istituto dell'avvalimento;
- di applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività nonché a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti;
- di osservare le norme e le prescrizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
- di attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, incluse le disposizioni normative emanate nel corso del Contratto.

16.10. Il Fornitore si obbliga inoltre a:

- a) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc., necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali, ad eccezione dei casi in cui la Committente è tenuta ad ottenere direttamente tali permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., in ragione delle previsioni del Contratto e/o degli Elaborati a base dell'affidamento ovvero delle previsioni della normativa *pro tempore* vigente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di prestare alla Società comunque tutta la necessaria assistenza e/o documentazione utile;
- b) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio e/o da suoi consulenti e collaboratori e/o lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali suoi ausiliari e subfornitori;
- c) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata;
- d) proseguire il Servizio e dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali contestazioni e non sospendere e/o ritardare comunque ed in ogni caso, le prestazioni;

16.11. In ogni caso i suindicati obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del Contratto, sono da intendersi elencati in via esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi, avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

- 16.12. Il Fornitore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 16.13. Per quanto attiene l'organizzazione dell'Appaltatore, quest'ultimo dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi: (i) al rispetto delle prescrizioni indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, ove previste e, comunque, (ii) ad assicurare, in ogni caso, una organizzazione del lavoro funzionale ed adeguata alla corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni.
- 16.14. Qualora applicabile alla tipologia di prestazione contrattuale, l'Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 afferente a "*Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*".
- 16.15. Ai fini e nell'ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore è vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, il Fornitore deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante e sostanziale del Contratto.

#### **Art. 17 Clausole di Manleva**

- 17.1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata ACS s.p.a. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla medesima ACS s.p.a. dovesse derivare, in sede giudiziale e non, per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico relativamente e nell'ambito del Contratto.
- 17.2. Il Fornitore assume, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la ACS s.p.a., ogni più ampia responsabilità civile e amministrativa, nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del Contratto ma comunque riconducibili ad un comportamento del Fornitore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed in dipendenza di esse prestazioni. Il Fornitore dichiara e garantisce che da tali responsabilità si intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la ACS s.p.a. anche i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima ACS ai fini e nell'ambito del Contratto.
- 17.3. Pertanto, il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di tenere indenne e manlevata l'ACS s.p.a., i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, con l'effetto che il Fornitore resta obbligato nei confronti dell'ACS, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso l'ACS ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima ACS dalle controversie.
- 17.4. Inoltre, il Fornitore esonera, manleva e tiene indenne la Committente da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore del Fornitore se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Committente i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.

#### **Art. 18 Recesso**

- 18.1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza necessità di dover fornire alcuna giustificazione al Fornitore e senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del presente articolo.
- 18.2. La volontà della Committente di recedere dal Contratto è comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a/r o pec indirizzata al Fornitore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
- 18.3. In caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, sia essa dipendente da qualsivoglia ragione, il Fornitore è obbligato a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

#### **Art. 19 Risoluzione del Contratto**

- 19.1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del d. lgs. 36/2003, la buona riuscita delle prestazioni e la regolare erogazione del S.I.I., invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
- 19.2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.
- 19.3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente all'Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 19.4. Il RUP, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
- 19.5. Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
- 19.6. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
- 19.7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

- 19.8. Le somme di cui al precedente comma 18.7 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, e in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del d. lgs. 36/2023.
- 19.9. La Committente ha altresì la facoltà di avvalersi – a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, nel caso in cui l'Appaltatore sospenda le prestazioni oggetto del Contratto senza giustificato motivo, così come accertato dal Direttore dell'esecuzione. Il Contratto può, altresì, intendersi risolto ex art. 1456 cc, ad insindacabile e discrezionale giudizio della Committente, allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% (*dieci per cento*) del corrispettivo contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente all'Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 19.10. Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge e senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà della Committente, nei seguenti casi:
- l'Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
  - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni;
  - inadempienza accertata dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;
  - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte dell'Appaltatore;
  - non rispondenza dei beni forniti dall'Appaltatore alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
  - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
  - gravi irregolarità e/o inadempienza da parte dell'Appaltatore in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente nonché prevenzione e difesa dall'inquinamento, inclusa la disciplina sul trattamento dei rifiuti prodotti;
  - qualsiasi comportamento dell'Appaltatore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed erogazione da parte della ACS del Servizio Idrico Integrato;
  - perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - la ripetuta violazione delle norme di cui agli Elaborati a base dell'affidamento da parte dell'Appaltatore;

- ogni ulteriore caso previsto dalla normativa pro tempore vigente, dagli Elaborati a base dell'affidamento e dal Contratto;
- violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui all'articolo 22.

19.11. In via generale ed a maggiore chiarimento, le Parti precisano che, nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del Contratto è disposta unilateralmente dalla Committente ed è comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente. Con la risoluzione del Contratto viene disposto l'incameramento della garanzia definitiva laddove prevista, salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

19.12. E' fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali.

19.13. Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 122 del d. lgs. 36/2023 e della normativa *pro tempore* vigente in materia.

#### **Art. 20 Cessione del contratto e dei crediti**

20.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del d. lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

20.2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il Contratto *ipso iure*;

20.3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Committente nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Stazione Appaltante.

#### **Art. 21 Personale addetto al servizio**

21.1. La Committente avrà diritto, qualora ragionevolmente ritenga che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere - previo preavviso di almeno 15 giorni comunicato al Fornitore - che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell'Appaltatore, con altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15 giorni dalla comunicazione darà facoltà al Fornitore di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

21.2. Il Fornitore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.

21.3. Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell'Appaltatore. Quanto disposto dal presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti o subaffidamenti o subcontratti autorizzati dalla Committente, se previsto dalla legge. L'Appaltatore dovrà provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti del loro personale dipendente con le modalità sopra descritte. L'Appaltatore è responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte dei soggetti subappaltatori o subaffidatari o subcontraenti nei confronti dei loro dipendenti.

21.4. L'Appaltatore si obbliga a collaborare nell'evenienza di pretese e/o azioni del proprio personale o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente, nonché dei dipendenti di questi ultimi, nei confronti della Committente e si obbliga, altresì, a tenere indenne e

manlevare la stessa Committente da qualsiasi pretesa avanzata dai propri dipendenti o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o del subaffidatario o del subcontraente e dei dipendenti di questi ultimi, anche ai sensi dell'art. 1676 codice civile, dell'art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, nonché dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. 81/2008, fermo restando in ogni caso quanto stabilito al precedente art. 19.

- 21.5. L'Appaltatore terrà comunque indenne la Committente da ogni sanzione o conseguenza pregiudizievole comminata dalla pubblica Autorità per eventuali violazioni di tutto quanto sopra previsto ed in relazione ad eventuali violazioni relative alla mancata corresponsione all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed al regolare e corretto versamento dell'imposta sul valore aggiunto e, ciò, anche per il subappaltatore o per il subaffidatario o per il subcontraente.

#### **Art. 22 Privacy e riservatezza**

- 22.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "*normativa vigente*" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 22.2. Il contenuto del Contratto e le informazioni che il Fornitore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti ACS - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge.
- 22.3. Il Fornitore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi.
- 22.4. Il Fornitore s'impegna in ogni caso a comunicare a ACS spa prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

#### **Art. 23 Legge applicabile e foro Competente**

- 23.1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto e di ogni altro atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale, la normativa applicabile è quella italiana e il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

#### **Art. 24 Responsabilità amministrativa**

- 24.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente Capitolato è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.
- 24.2. A tale proposito, l'Appaltatore si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.
- 24.3. L'Appaltatore dichiara e garantisce alla ACS che l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato avverrà nella stretta osservanza di leggi e regolamenti applicabili, delle migliori prassi e dei più alti standard etici, garantendo, peraltro, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "d. lgs. 231/2001" o "Decreto 231") in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

- 24.4. L'Appaltatore è a conoscenza che ACS ha adottato ed attua, ai sensi del suddetto d. lgs. 231/2001, un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (di seguito anche “Modello 231” o “Modello”) ed i relativi ulteriori documenti allegati al Modello e, cioè, il “Codice Etico” ed il “Sistema Sanzionatorio”, consultabili e scaricabili sul sito istituzionale della Stazione Appaltante [www.goriacqua.com](http://www.goriacqua.com). A tale proposito, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione, letto e compreso in ogni sua parte il “Modello 231” e gli allegati “Codice Etico” e “Sistema Sanzionatorio”.
- 24.5. L'Appaltatore aderisce alle norme del vigente “Modello 231” adottato da ACS e si impegna, ai fini e nell'ambito dei rapporti intercorrenti con ACS, nonché anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile e, cioè, anche per i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo: (i) a rispettare i contenuti, i principi e le procedure di cui al citato “Modello 231”, nonché, in generale, (ii) ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare, anche solo astrattamente, le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001.
- 24.6. L'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a consentire all'Organismo di Vigilanza di ACS di cui all'art.6 del d.lgs. 231/2001 (“Organismo di Vigilanza” o “OdV”), di effettuare i controlli e le ispezioni che riterrà necessari e/o opportuni anche avvalendosi del personale della Società ovvero di soggetti terzi allo scopo incaricati; tali controlli e ispezioni saranno effettuati previo accordo in merito alle tempistiche e dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.
- 24.7. L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza di ACS i casi di violazione del d. lgs. 231/2001, del “Modello 231” e del relativo “Codice Etico”, ovvero la presenza di eventuali comportamenti, atti od eventi che, anche in via potenziale, potrebbero determinare violazione od elusione del “Modello 231” medesimo, delle relative procedure e che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del predetto d. lgs. 231/2001. Per le segnalazioni l'Appaltatore utilizza i canali di comunicazione riportati nel “Modello 231” e pubblicati sul sito istituzionale [www.altocaloreservizi.it](http://www.altocaloreservizi.it)
- 24.8. In generale, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce: (i) di impegnarsi a rispettare il d. lgs. 231/2001, nonché (ii) a rispettare e dare attuazione al proprio “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” adottato ai sensi del d. lgs. 231/2001, (iii) di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d. lgs. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
- 24.9. La violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni sopra riportate costituisce, ad ogni effetto di legge e di Capitolato / Contratto, grave inadempimento, per cui la Stazione Appaltante potrà, a sua insindacabile discrezione, procedere conseguentemente alla risoluzione del Contratto con le modalità previste dal Capitolato / Contratto, fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell' ACS di agire per il risarcimento dei danni patiti e patienti.
- 24.10. Inoltre, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce, sin d'ora, di tenere indenne e manlevata l' ACS per eventuali sanzioni e/o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione delle disposizioni del presente articolo sopra riportate.

#### **Art. 22bis Ulteriori obblighi in materia di Anticorruzione (UNI ISO 37001:2016)**

- 22.1bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver preso visione, letto e compreso la Politica per la prevenzione della corruzione dell'ACS s.p.a.;
- 22.2bis L'Appaltatore dichiara e garantisce, di aver preso visione, letto e compreso in ogni sua parte: (i) il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” adottato da ACS S.p.A. ai sensi del d. lgs. 231/2001, (ii) il Codice Etico adottato dall' ACS S.p.A. ed allegato al “Modello” e (iii) il “Sistema

Sanzionatorio" adottato dall'ACS s.p.a. ed allegato al "Modello", documenti disponibili sul sito istituzionale [www.altocaloreservizi.it](http://www.altocaloreservizi.it);

- 22.3bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di impegnarsi, anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile, nonché anche per i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo: (i) a rispettare i principi e le disposizioni del "Modello" e degli allegati documenti "Codice Etico" e "Sistema Sanzionatorio", e (ii) a prevenire atti, comportamenti e fenomeni di corruzione;
- 22.4bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza, quando richiesto da ACS s.p.a., sulla necessità di formare il proprio personale sulle tematiche della prevenzione della corruzione; in alternativa prende atto che ACS s.p.a. provvederà essa stessa a svolgere attività di informazione in materia di anticorruzione;
- 22.5bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere informato della possibilità di segnalare, anche in forma anonima e senza timori di ritorsioni, eventuali tentativi di corruzione o eventi corruttivi di cui si è venuti a conoscenza ("Regolamento Gestione delle Segnalazioni Esterne" sul sito istituzionale di ACS s.p.a.), mediante l'email dedicata oppure o attraverso posta ordinaria indirizzata al Responsabile della Funzione di conformità di prevenzione della corruzione e all'OdV 231, presso la sede sociale in c.so Europa, 41 83100 Avellino;
- 22.6bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere consapevole che eventuali violazioni del Codice Etico e della Politica per la prevenzione della corruzione della ACS s.p.a., e che eventuali casi di corruzione potranno dar luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere;
- 22.7bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di non aver alcun conflitto di interessi, in essere o potenziale, in relazione all'attività oggetto dell'appalto/incarico secondo quanto previsto dalla normativa e dalla legislazione vigente in tema di prevenzione della corruzione tra privati e nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- 22.8bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere consapevole che ACS s.p.a. potrebbe richiedere, in relazione all'attività oggetto dell'appalto/incarico, i controlli messi in atto per la prevenzione della corruzione e/o effettuare audit in merito; eventuali anomalie riscontrate potrebbero essere causa di cessazione, interruzione o sospensione del rapporto in essere o da instaurare;
- 22.9bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di contattare la Funzione di conformità di prevenzione della corruzione (FCPC) sul sito [www.altocalore.it](http://www.altocalore.it), per qualsiasi informazione relativa al Sistema di prevenzione alla corruzione;
- 22.10bis L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere informato che qualunque modifica alle dichiarazioni/requisiti forniti vanno tempestivamente comunicate alla ACS s.p.a.

#### **Art. 25 Gestione rifiuti a carico dell'Appaltatore**

- 25.1. Qualora nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'appaltatore produca o detenga sostanze od oggetti definiti "rifiuti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 152/2006, questi deve provvedere a propria cura e spese alla corretta gestione degli stessi ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente in materia ambientali.
- 25.2. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto – raccolta – trasporto e recupero / smaltimento ovvero ad una o più fasi della gestione, lo stesso deve possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni previste dal decreto citato e dalla normativa *pro tempore* vigente in materia ambientale.

- 25.3. Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire in tutto o in parte il rifiuto, lo stesso deve documentare, a richiesta della Committente, il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa a cui è affidata l'attività.
- 25.4. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto in caso di inadempimento dell'Appaltatore.

#### **Art. 26 Spese contrattuali, imposte, tasse**

26.1. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche ed autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.);

26.2. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

#### **Art. 27 Miscellanea**

- 27.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore manifesta espressamente la sua ferma volontà di accettare, integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione, le disposizioni del medesimo Contratto, del presente Capitolato e degli atti e documenti di cui agli Elaborati a base dell'affidamento, considerandole a tal fine, sia singolarmente, sia congiuntamente, sia in combinato disposto. Il Fornitore dà atto all'ACS di essere ben edotto e consapevole che: (i) le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Irpino-Sannita affidata all'ACS; (ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra le altre cose – alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione e difesa dall'inquinamento nonché, in generale, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità; (iii) le prestazioni oggetto del Contratto concorrono al perseguimento delle finalità di cui al punto (ii) che precede.
- 27.2. L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dal Fornitore in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 2.2, non costituisce rinuncia ai diritti della Committente derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Committente di esigere l'esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.
- 27.3. Il Fornitore dichiara che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

## Parte II Disciplina dei Servizi

### **Art. 28 Modalità di svolgimento del servizio**

- 28.1. L'Appaltatore dovrà svolgere i servizi affidati in linea con le esigenze della Stazione Appaltante in conformità al presente Capitolato.
- 28.2. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto ovvero, in subordine, se non indicate, secondo le previsioni della normativa di settore *pro tempore* vigente.
- 28.3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
- 28.4. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere all'ACS la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare che il medesimo Fornitore mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi.
- 28.5. La Committente si riserva il diritto di eseguire con personale proprio e/o appartenente a sue società controllate e/o partecipate, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, i servizi che riterrà opportuni in tutto il territorio di competenza dell'Accordo Quadro, in vigenza del presente contratto e si riserva, altresì, il diritto insindacabile di stipulare, per servizi contemplati nel presente capitolato, in vigenza del contratto, contratti anche con altre imprese e in tempi diversi, senza che ciò possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell'Impresa esecutrice. ACS si riserva, inoltre, la facoltà di eseguire controlli sugli interventi effettuati (dal punto di vista sia della qualità dell'acqua fornita all'utenza in termini di potabilità che dal punto di vista delle normative previste per la sicurezza e la conformità alle prescrizioni impartite nel presente capitolato) nell'ambito del presente Accordo Quadro; tali eventuali controlli non impegnano la Committente all'accettazione degli interventi, la quale avrà luogo solo a seguito della verifica di conformità successiva all'ultimazione delle prestazioni. Inoltre la Stazione Appaltante, nel corso di tale vigenza, si riserva di indire nuovi appalti nel territorio, per l'esecuzione di nuovi servizi. Per tale titolo l'Impresa non potrà avanzare richieste o pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura o specie, che non siano già previsti nel presente Capitolato Speciale.

Il territorio oggetto dell'Accordo Quadro si individua nei Comuni di:

**Area Occidentale:** Aiello Del Sabato, Altavilla Irpina, Atripalda, Avellino, Candida, Capriglia Irpina, Cervinara, Cesinali, Chianche, Chiusano San Domenico, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lapio, Lauro, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Montemiletto, Montoro, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Petruro Irpino, Quadrelle, Quindici, Roccabascerana, Rotondi, Sant'Angelo a Scala, Santa Lucia di Serino, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santo Stefano del Sole, Salza Irpina, Santa Paolina, Sirignano, Sorbo Serpico, Summonte, Taurano, Torre le Nocelle, Torrioni, Tufo, Venticano, Volturara Irpina;

**Area Orientale:** Ariano Irpino, Bonito, Cassano Irpino, Castel Baronia, Castelfranci, Castelvete sul Calore, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Lioni, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montella, Montemarano, Nusco, Paternopoli, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo dei Lombardi,

San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Savignano Irpino, Scampitella, Sturno, Taurasi, Teora, Torella dei Lombardi, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villamaina, Villanova del Battista e Zungoli;

**Comuni Ricadenti nell'Ambito Calore Irpino (Area Orientale):** Andretta, Aquilonia, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Cairano, Calitri, Caposele, Carife, Casalbore, Conza della Campania, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Monteverde, Morra de Sanctis.

**Area Sannita:** Airola, Apice, Apollosa, Arpaiese, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Castelvenere, Ceppaloni, Durazzano, Faicchio, Guardia Sanframondi, Montesarchio, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Pesco Sannita, Pietrelcina, Pontelandolfo, Reino, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, San Leucio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Solopaca.

28.6. La fornitura del servizio si intende comprensiva di tutte le eventuali attrezzature necessarie al prelievo ed alla distribuzione dell'acqua alle utenze utilizzatrici. In particolare, l'Appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di tutte le attrezzature eventualmente necessarie per la fornitura idrica alle utenze sensibili (ospedali, case di cura, etc.).

28.7. Le attività di consegna carichi acqua potabile, saranno richieste, di volta in volta, con singole commesse all'Impresa Appaltatrice, sulla base delle esigenze della Committente, attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica e/o con chiamate telefoniche e/o fax o mail. Il servizio di trasporto e consegna carichi d'acqua, dovrà essere continuativo (24 ore su 24) compresi giorni festivi e periodi di ferie; anche in tali circostanze l'Impresa Appaltatrice deve garantire l'effettuazione degli interventi nei tempi previsti nella richiesta di intervento, e meglio dettagliati al successivo comma. Qualora si verificassero guasti o infortuni, o qualsiasi altro impedimento al regolare svolgimento del servizio, l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere in tempo utile, a sua cura e propria responsabilità, alla sostituzione di mezzi, attrezzature e/o personale, al fine di garantire sempre e comunque la disponibilità delle dotazioni minime riportate nel presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. Si evidenzia che la consistenza degli interventi è variabile e all'occorrenza gli stessi dovranno essere eseguiti in contemporanea anche in diverse zone del territorio in gestione a ACS e con attrezzature diverse. Resta onere dell'Appaltatore la conoscenza della rete viaria di accesso ai luoghi di intervento e la corrispondente individuazione dei mezzi ed attrezzature idonee all'esecuzione degli interventi affidati. Qualora i mezzi e le attrezzature intervenute sui luoghi dovessero risultare inadeguate all'esecuzione efficace degli interventi, tale circostanza non può rappresentare motivo da parte dell'Impresa Appaltatrice di richieste di indennizzo. Le operazioni di cui ai punti precedenti sono comprensive di tutti gli apprestamenti necessari ad eseguire in sicurezza gli interventi, compresi quelli per la costruzione di eventuali opere temporanee atte a garantire le corrette misure di sicurezza sui luoghi di intervento. In taluni casi le operazioni potranno richiedere anche interventi manuali degli operatori che pertanto dovranno essere dotati di adeguate attrezzature. Il personale impiegato per l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dovrà essere munito di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla legge. In ogni caso, l'addetto messo a disposizione dovrà essere operaio specializzato che, attraverso l'utilizzo di ogni più moderna ed avanzata risorsa tecnica (automezzi, attrezzature, strumentazione, mezzi operativi, ecc.) dovrà garantire la corretta esecuzione di tutti gli interventi. Il personale della Stazione Appaltante avrà il compito di indicare la zona dell'intervento e vigilare sulla loro regolare esecuzione. Lungo le strade di ogni genere e categoria, durante l'esecuzione, l'Impresa dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni ed ai veicoli secondo quanto specificato nel Codice della Strada vigente. Per questo l'Impresa dovrà collocare passerelle, dispositivi luminosi, ripari, segnaletica stradale, e quant'altro necessario, adeguati e ben visibili, oltre a tutti quei dispositivi necessari alla sicurezza degli operatori impegnati negli interventi in sede stradale. L'onere di tali incombenze è già compensato nei prezzi contrattuali, per cui non potrà essere motivo di richiesta di oneri aggiuntivi. Tutte le operazioni

dovranno essere completate nei termini stabiliti nella richiesta di intervento. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore dell'esecuzione o suo rappresentante a seguito di richiesta motivata da parte dell'Impresa Appaltatrice.

28.8. Il presente Accordo Quadro prevede il Servizio di reperibilità 24 ore su 24. L'Appaltatore dovrà garantire la presenza del numero di automezzi richiesti nell'Ordine di Servizio emesso dalla Stazione Appaltante al punto di carico dell'acqua indicato dalla stessa entro **3 h** (tre ore) dalla ricezione dell'Ordine di Servizio stesso, come meglio dettagliato al comma 28.12.

28.9. La qualità dell'acqua deve essere garantita fino alla consegna all'utente finale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. N. 18/2023 (salvo destinazioni d'uso diverse da quello idropotabile) ed eventuali successive disposizioni normative.

La responsabilità in termini di sicurezza e di oneri contributivi, per quanto riguarda l'addetto che dovrà presiedere durante tutta la durata della prestazione, è a totale carico dell'Appaltatore.

La responsabilità civile e penale per eventuali danni provocati a terzi durante l'espletamento di tutte le attività di carico, trasporto e distribuzione del carico dell'acqua, è a totale carico dell'Appaltatore.

28.10. Le attività oggetto del contratto saranno svolte dalla Ditta esecutrice in conformità alle disposizioni contenute nel presente Capitolato.

28.11. In base alle esigenze e alle richieste di ACS S.p.A., la ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione da 1 a 10 Autocisterne (con n. 1 addetto per automezzo), che dotati di tutte le attrezzature necessarie, dovranno recarsi presso i punti di prelievo indicati da ACS S.p.A., ed una volta riforniti dovranno recarsi ai punti di smistamento indicati dalla Committente al fine di distribuire il carico di acqua potabile agli interessati.

In alternativa, potrà essere richiesto all'Appaltatore di provvedere autonomamente all'approvvigionamento di acqua, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 18/2023. L'Appaltatore dovrà inoltre attestare la conformità dell'acqua all'uso per il consumo umano, mediante idonea certificazione da allegare alla documentazione contabile relativa a ciascuna fornitura.

28.12. I servizi a base di gara potranno essere programmabili o straordinari:

#### A – DISTRIBUZIONE PROGRAMMABILE – RICHIESTA SU FUORI SERVIZIO PROGRAMMATA

In caso di manutenzione programmata della rete idrica, il Direttore per l'esecuzione del contratto, comunicherà all'Appaltatore il programma di distribuzione, nel quale saranno dettagliati:

- il numero di autocisterne e/o serbatoi mobili che occorrono per l'intervento;
- le singole capacità delle autocisterne/serbatoi mobili richieste;
- gli impianti per l'approvvigionamento dell'acqua potabile;
- l'area di stazionamento per la distribuzione all'utenza interessata;
- il periodo necessario per il superamento dell'emergenza;
- eventuali accorgimenti da adottare per la corretta esecuzione del servizio.

L'elenco dettagliato dei possibili punti predisposti dalla Committente per i prelievi dei carichi d'acqua potabile da distribuire è allegato alla Documentazione del Presente Appalto. In ogni caso la Committente si riserva di variare il suddetto elenco senza che l'Appaltatore possa vantare alcun ulteriore onere.

#### B – DISTRIBUZIONE STRAORDINARIA O FUORI SERVIZIO IN EMERGENZA

Il Direttore per l'esecuzione del contratto, invierà all'Appaltatore la richiesta di distribuzione straordinaria che dovrà essere garantito h24, compresi i giorni festivi e prefestivi, fino al superamento dell'emergenza o del fuori servizio.

L'Appaltatore dovrà garantire tassativamente l'intervento in urgenza di almeno 6 (sei) autocisterne nella misura massima di ore 3 (tre) dal momento della segnalazione effettuata da parte della Committente e la restante parte delle autocisterne e/o serbatoi mobili entro il termine massimo di 12 (dodici) ore. Tale termine dovrà essere garantito anche per interventi da eseguirsi contemporaneamente in più siti.

Il mancato rispetto di tale tempistica porterà all'applicazione di penali secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Il servizio di Distribuzione Straordinaria dovrà essere assicurato attraverso la disponibilità di un numero di autocisterne e/o serbatoi mobili sufficienti a garantire i tempi massimi di intervento. Ogni automezzo dovrà essere messo a disposizione con almeno n. 1 operatore addetto al servizio, dotato di tutte le attrezzature ed apparecchiature necessarie a garantire la risoluzione di interventi in emergenza.

#### **Art. 29 Inizio dei servizi**

29.1. Alla consegna del servizio verrà redatto apposito verbale, dalla cui data decorreranno i termini contrattuali.

#### **Art. 30 Attrezzature e mezzi d'opera**

30.1. L'Appaltatore dovrà possedere o avere piena disponibilità, **a far capo dalla data di affidamento dell'Appalto e per tutta la durata dello stesso**, di tutti gli automezzi, le attrezzature ed i materiali occorrenti per eseguire i servizi oggetto dell'appalto.

30.2. Tutte le attrezzature dovranno essere in perfetto stato di efficienza e funzionalità ed idonee all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

30.3. In particolare, l'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità complessiva di cinque (5) autocisterne (in base all'esigenza, anche contemporaneamente) e 4 (quattro) serbatoi mobili con le seguenti caratteristiche tecniche:

- N. 2 autocisterne con allestimento dotato di serbatoio per trasporto di acqua potabile con capacità di carico fino a 5 mc e assemblato su motrice di dimensioni idonee alla circolazione;
- N. 2 autocisterne con allestimento dotato di serbatoio per trasporto di acqua potabile con capacità di carico fino a 10 mc e assemblato su motrice di dimensioni idonee alla circolazione;
- N. 1 autocisterne con allestimento dotato di serbatoio per trasporto di acqua potabile con capacità di carico fino a 25 mc e assemblato su motrice di dimensioni idonee alla circolazione;
- N. 4 serbatoi mobili in acciaio inox AISI 316 coibentati con capacità di carico da 2 a 6 mc.
- N. 1 autocarro con gru per trasporto e posizionamento serbatoi mobili.

Tutti i mezzi utilizzati, nonché i serbatoi mobili, debbono essere idonei all'espletamento del relativo servizio e pienamente rispondenti alle normative di riferimento, nonché, essere in grado di intervenire in ogni situazione e su ogni tipologia di impianto.

Le cisterne per trasporto di liquidi alimentari devono essere realizzate interamente in acciaio inox, tipo AISI 304 o 316-

Il serbatoio mobile di accumulo e distribuzione dell'acqua potabile deve essere coibentato e costruito in modo tale da evitare qualunque contatto tra l'acqua contenuta e l'esterno, garantendo la protezione da eventuali possibili inquinamenti, secondo le indicazioni tecniche impartite dal Servizio di igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 18/2023 e alle successive norme emanate in materia.

Il serbatoio mobile deve essere sottoposto a manutenzione e disinfezione periodiche secondo il manuale HACCP in possesso obbligatorio dell'azienda titolare del serbatoio mobile.

Il serbatoio mobile deve essere in possesso di regolare giudizio di qualità e di idoneità d'uso per il contenimento e distribuzione di acqua potabile, rilasciato per competenza del Servizio di igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ASL.

Il serbatoio mobile deve essere corredato da dichiarazione del costruttore che attesti che i materiali impiegati siano corrispondenti alle norme impartite dal Servizio di igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda USL, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 18/2023, in attuazione alla Direttiva UE 2020/2184 per contatto con acqua potabile.

Gli accessori standard a corredo dell'attrezzatura devono essere: "Passo d'uomo superiore, scaletta d'accesso al duomo, pedana superiore dotata di corrimano di tipo abbattibile, valvola di troppo pieno e di ventilazione, tubazione di scarico dal basso provvista di valvola di chiusura, n.2 astucci portatubi laterali dotati di sportelli di tipo lucchettabili. Indicatore di livello sul fondo anteriore; parafanghi e paraschizzi per ruote posteriori; Barra posteriore di distribuzione acqua potabile completa di n. 6 rubinetti da  $\frac{3}{4}$ "; naspo ausiliario manuale completo di tubo flessibile e lancia idoneo per il servizio antincendio.

Le autocisterne utilizzate per il servizio dovranno essere dotate o equipaggiate di una pompa con caratteristiche non inferiori ad una portata di 300 litri/minuto (+/- 5%) e con una prevalenza non inferiore a 40 metri di colonna d'acqua (+/- 5%).

A tal fine, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto dichiara di possedere o avere piena disponibilità di tutte le suddette attrezzature minime necessarie per l'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Tutte le attrezzature dovranno essere in perfetto stato di efficienza e funzionalità ed idonee al raggiungimento dei fini programmati dall'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, per la fornitura del servizio di distribuzione a mezzo cisterne mobili deve munirsi di apposita autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art.44 del D.P.R. 26 marzo 1980 n.327, per la cisterna utilizzata.

L'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere in autonomia alla predisposizione, fornitura, installazione e mantenimento, sin ad ultimazione di ogni singolo intervento, di idonee segnalazioni di pericolo e/o divieto e/o altro, necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi da effettuare ai sensi di quanto previsto per tali casi dal vigente Codice della Strada, nonché da circolari e regolamenti di polizia urbana, e dalle norme sulla circolazione stradale emanate dalle Amministrazioni Pubbliche competenti e dalle ulteriori disposizioni legislative in materia. Analogamente l'Appaltatore è tenuto, nell'ambito dell'ottenimento delle autorizzazioni/ordinanze all'apposizione e al rispetto di tutti gli adempimenti preliminari all'esecuzione degli interventi oggetto di Accordo Quadro.

L'impresa Appaltatrice resta l'esclusiva responsabile per eventuali incidenti che dovessero derivare da segnaletica incompleta, inadeguata o insufficiente, garantendo, altresì, con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro e del presente capitolato, il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti.

30.4. L'Appaltatore, inoltre, dovrà garantire per il corretto espletamento del servizio:

- N. 1 addetto a disposizione per singola autocisterna;
- l'utilizzo di idonea segnaletica atta ad indicare che il servizio sostitutivo è erogato da GORI, da concordarsi con il Direttore per l'esecuzione del contratto;
- il posizionamento e la distribuzione di acqua potabile in qualsiasi orario;
- il rifornimento, con acqua potabile, di impianti di accumulo installati su utenze sensibili (ospedali, case di cura, etc.) oggetto dei fuori servizio ed emergenze idriche;

- Il carico d’acqua prelevato da impianti gestiti da ACS S.p.A. e indicati nell’apposito elenco facente parte della documentazione del presente Appalto.

#### **Art. 32 Domicilio dell'Appaltatore**

31.1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio presso il quale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno inviate dalla Stazione Appaltante tramite PEC, posta ordinaria, posta elettronica, raccomandata AR o a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta presso il domicilio eletto.

#### **Art. 33 Rappresentante dell'Appaltatore**

- 32.1. L'Appaltatore che non segua personalmente i servizi oggetto del presente appalto deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità, tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie all'esecuzione degli stessi e al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti emanati dalla Stazione Appaltante.
- 32.2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la sede della Stazione Appaltante.
- 32.3. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
- 32.4. L'Appaltatore o il suo rappresentante dovranno, per tutta la durata dell'appalto, essere sempre reperibili.
- 32.5. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante -previa motivata comunicazione all'Appaltatore- ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.
- 32.6. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dai luoghi di esecuzione dell'appalto, dietro semplice richiesta, il personale non addetto o non gradito alla Stazione Appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore

[*timbro, data e firma del legale rappresentante pro tempore del Fornitore*]